

Studio Fabrizio Mariani
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova
Tel. e. fax. 010.59.58.294
f.mariani@studio-mariani.it

Circolare n. 24
Del 23 ottobre 2014

AGEVOLAZIONI e INCENTIVI FISCALI alle IMPRESE NOVITÀ

In questa Circolare

1. Bonus investimenti
2. Nuova Sabatini
3. Art-bonus
4. Settore cinematografico e audiovisivo
5. Digitalizzazione degli esercizi ricettivi
6. Settore turistico-alberghiero
7. Distretti e reti nel turismo
8. Start-up turistiche
9. Immobili abitativi
10. Bonus immobili destinati alla locazione

Negli ultimi mesi di quest'anno, diversi provvedimenti hanno introdotto **agevolazioni** con l'obiettivo di sostenere le imprese e l'economia nazionale.

Oltre agli incentivi nell'ambito dei rapporti di lavoro, sono stati pensati incentivi sotto forma di **crediti d'imposta e altre agevolazioni**.

Di seguito vengono prese in considerazione alcune agevolazioni ritenute di interesse generale.

1. BONUS INVESTIMENTI

L'art. 18, D.L. 24.6.2014, n. 91, conv. con modif. dalla L. 11.8.2014, n. 116 disciplina il credito d'imposta per gli **investimenti** in **beni nuovi** di cui alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al Provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2007), a prescindere dal codice attività sotto il quale opera il soggetto cedente (C.M. 27.10.2009, n. 44/E; C.M. 12.3.2010, n. 12/E). Si tratta della quarta edizione dell'agevolazione cd. «**Tremonti investimenti**»; l'ultima versione, però, si caratterizza per la rilevante novità di attribuire un beneficio in termini di **credito d'imposta** (e non di detassazione del reddito, con l'effetto che **anche le imprese in perdita** potranno fruire in termini brevi del beneficio).

Si prevede l'attribuzione di un credito d'imposta pari al **15% dell'incremento** degli investimenti effettuati dagli esercenti attività di impresa (sono dunque **esclusi** dal beneficio i **lavoratori autonomi**), in **beni strumentali** (anche se dati in comodato o noleggio a terzi, purché capaci di cedere utilità all'impresa proprietaria; si vedano la R.M. 5.1.1981, n. 9/2320 e la sentenza della Cassazione 18.7.2014, n. 16453) **nuovi**, appartenenti alla divisione 28 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.) della Tabella Ateco, rispetto a quelli effettuati nei **5 periodi di imposta precedenti** o nel minor numero di periodi di imposta laddove l'impresa risulti costituita da un minor tempo (con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore).

ESEMPIO n. 1

Acquisto medio di beni nuovi, classificati nella divisione 28 della Tabella Ateco, effettuati nel periodo 2009–2013 (è evidente la difficoltà di ricercare, nel quinquennio precedente il nuovo investimento, solo le acquisizioni relative a beni classificati nella citata divisione 28):

- anno 2009 = 30.000 euro
- anno 2010 = 50.000 euro
- anno 2011 = 200.000 euro
- anno 2012 = 20.000 euro
- anno 2013 = 100.000 euro

L'impresa, per individuare la media del quinquennio, può escludere dal calcolo l'annualità con l'importo degli investimenti più elevato (200.000 euro del 2011), oltre a quelli – si ritiene – di costo unitario inferiore a 10.000 euro.

La media degli investimenti $((2009 + 2010 + 2012 + 2013)/4)$ è pari a 50.000 euro, perciò l'agevolazione sugli investimenti effettuati nel 2014 spetta per l'importo eccedente detta media.

Per cui, se l'impresa ha effettuato investimenti nel 2014 per 90.000 euro, potrà godere di una detassazione di 40.000 euro $(90.000 - 50.000)$, con un credito d'imposta (15%) di 6.000 euro da fruire in più rate.

La **media** è comunque **variabile o mobile**, in quanto per gli investimenti effettuati dal 25.6.2014 al 31.12.2014 si considera il quinquennio 2009-2013, per quelli effettuati successivamente (fino al 30.6.2015) si osserverà la media del periodo 2010-2014.

È bene sottolineare che l'importo degli investimenti agevolabili **non** tiene conto di eventuali **disinvestimenti** posti in essere nel periodo d'imposta in cui avviene la spesa (come pure non vanno conteggiati per determinare la media del quinquennio precedente).

Il **valore dell'investimento** va determinato secondo le **regole fiscali**, quindi al netto di contributi in conto impianti, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, con eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, delle spese accessorie, dell'Iva indetraibile e degli interessi passivi «*iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge*» (art. 110, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986).

L'agevolazione è attribuibile **anche** alle **imprese di nuova costituzione** (dunque avviate **dopo il 25.6.2014**) e, in tal caso, il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta per i quali è riconosciuta l'agevolazione.

Il bonus spetta alle **imprese residenti** nel territorio dello Stato – senza limitazioni con riguardo alla **natura giuridica** del soggetto e nemmeno in riferimento alle **dimensioni** e al **settore produttivo** di

appartenenza o al regime contabile o fiscale adottato – e alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.

Il beneficio – che non concorre alla formazione del reddito di impresa (Irpef o Ires) né rientra nell'imponibile Irap - è attribuito in relazione ai nuovi investimenti **effettuati nel periodo compreso tra il 25.6.2014 e il 30.6.2015**.

In riferimento a tale credito **non** si applica il **limite di compensazione a 250.000 euro** previsto dall'art. 1, co. 53, L. 244/2007.

Ai fini dell'agevolazione, i beni strumentali possono essere **acquisiti**, oltre che con l'acquisto diretto tramite **economie terzi**, con una delle seguenti **modalità**: appalto, realizzati in economia, leasing finanziario, leasing di bene realizzato tramite appalto, permuta.

Anche con riguardo alla **competenza dell'investimento** occorre richiamare le regole fiscali, e quindi facendo riferimento alla **consegna o spedizione** del bene ovvero, se successiva e diversa, alla **data** in cui si verifica l'**effetto traslativo o costitutivo** della proprietà o di altro diritto reale (art. 109, D.P.R. 917/1986). In caso di appalto i costi si considerano sostenuti alla data di **ultimazione della prestazione** o, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata definitivamente dal committente (C.M. 4/E/2002, par. 2).

Per i beni realizzati in economia va tenuto conto che il bonus spetta **anche** per le **opere in corso di realizzazione** all'entrata in vigore della norma (iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione), ma solo con riguardo ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell'agevolazione (C.M. 17.10.2001, n. 90/E, par. 3.1).

Per i beni in leasing, il credito d'imposta spetta con riguardo al periodo d'imposta nel corso del quale il bene è consegnato, rilevando il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni, **senza rilevanza** del prezzo di **riscatto**. Nel caso di indetraibilità dell'Iva sui canoni assume rilievo anche l'imposta pagata dal locatore sull'acquisto del bene (C.M. 90/E/2001, par. 3.2).

Tra le altre novità della nuova versione dell'incentivo investimenti, si segnala quella che prevede l'apprezzamento degli investimenti di **importo unitario** pari o superiore ad **euro 10.000** (la soglia va calcolata tenendo conto dell'eventuale Iva indetraibile, nonché degli oneri accessori, quali le spese di trasporto e di montaggio, le spese di progettazione, i dazi doganali, gli onorari per perizie e collaudi).

Non sono ammessi nel costo agevolabile gli interessi passivi e le spese generali.

Ad ogni modo va segnalato che la norma non precisa il concetto di «investimento unitario» ai fini della verifica del raggiungimento della soglia limite indicata. Pare tuttavia possibile ritenere che si possa far riferimento al criterio adottato per l'individuazione dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro di cui all'art. 102, co. 5, D.P.R. 917/1986: si tratta di beni che, anche se collegati, sono suscettibili di un'**autonoma funzionalità e utilità** e quindi hanno una propria individualità (R.M. 4.1.1979, n. 9/1751).

Quanto alle **modalità** e ai **tempi di utilizzo** del credito d'imposta è stabilito (art. 18, co. 4, D.L. 91/2014) che esso va utilizzato – esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997 (ma non è soggetto al limite di 700.000 euro annui) – in **tre quote** annuali di pari importo e indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Inoltre, la **prima quota** annuale è utilizzabile a decorrere **dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo** a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

ESEMPIO n. 2

Un investimento effettuato nell'anno 2014 ha generato un credito d'imposta pari a 6.000 euro. Esso potrà essere utilizzato in tre quote annuali, di cui la prima fruibile a partire dal 1° giorno del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento effettuato.

Quindi, verrà utilizzato:

- per 2.000 euro nell'anno 2016;
- per 2.000 euro nell'anno 2017;
- per 2.000 euro nell'anno 2018.

Dalla lettera della norma parrebbe di comprendere che le quote annuali del credito d'imposta debbano essere utilizzate – secondo quanto di pertinenza di ciascun anno – **senza** possibilità di **riporto** nelle annualità successive in caso di mancato utilizzo per incapienza: si tratta di una questione da chiarire al più presto per pianificare correttamente gli investimenti.

Occorre evidenziare che, se fosse confermata l'ipotesi della non riportabilità di quanto non fruito, si avrebbero delle implicazioni anche circa l'imputazione del credito per **trasparenza fiscale** ai singoli soci partecipanti alla medesima. Infatti, la prassi dell'Amministrazione finanziaria (cfr. R.M. 31.7.2003, n. 163/E)

ammette il trasferimento ai soci dei crediti d'imposta spettanti alle imprese in regime di trasparenza fiscale (es. S.n.c.) solo qualora si tratti «di crediti d'imposta per i quali è previsto il riporto, al periodo d'imposta successivo, dell'eccedenza tra credito maturato e utilizzato nel periodo oggetto di dichiarazione».

Il credito d'imposta è **revocato**:

- se l'imprenditore **cede a terzi o destina i beni** oggetto degli investimenti a **finalità estranee** all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto (dismissione, donazione, assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ma non anche la donazione o il trasferimento *mortis causa* dell'azienda stessa, in quanto in tal caso la disciplina della revoca continua ad operare nei confronti dei donatari o degli eredi; si veda la R.M. 129/E/2003). Ai fini della revoca rileva anche la cessione del contratto di leasing o il mancato esercizio del diritto di riscatto del bene (C.M. 44/E/2009), mentre non rileva la cessione del bene nel contesto di un'operazione di *lease back*, in quanto la cessione non pregiudica in alcun modo la permanenza del bene presso l'impresa utilizzatrice;

oppure

- se i beni oggetto degli investimenti sono **trasferiti entro i termini di scadenza dell'accertamento** (art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973) in strutture produttive situate **al di fuori dello Stato**, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Non rilevano, ai fini della revoca, le eventuali fuoriuscite dal compendio aziendale nel caso di **operazioni straordinarie** (fusione, scissione, trasformazione, ecc.), purché le stesse non comportino l'uscita del bene dal regime d'impresa. Neppure rilevano cessioni o conferimenti di azienda che includono il bene oggetto dell'investimento, purché dall'atto di cessione o conferimento risulti la dichiarazione espressa dal cedente/conferente che l'azienda trasferita include investimenti oggetto dell'agevolazione, dei quali vanno indicati tipologia, momento di effettuazione, valore e ogni altra notizia utile, nonché l'impegno del cessionario/conferitario a mantenere il bene nell'ambito del compendio aziendale fino alla scadenza del periodo di sorveglianza dell'agevolazione (C.M. 44/E/2009).

Infine, si forniscono le **indicazioni contabili** per annotare il credito d'imposta: la contabilizzazione deve avvenire nel **bilancio** in cui, in base alla competenza, l'investimento si considera effettuato:

Crediti tributari (attivo di Stato patrimoniale)

a

Imposte (voce 22 di Conto economico)

2. NUOVA SABATINI

Le imprese che intendono effettuare investimenti in beni strumentali possono beneficiare del **contributo in conto interessi** di cui alla L.1329/1965 (cd. Legge Sabatini).

L'agevolazione, prevista dall'art. 2, D.L. 69/2013 ed attuata con il D.M. 7.11.2013, consiste in contributi in conto interessi relativi a finanziamenti agevolati.

Il bonus investimenti di cui al D.L. 91/2014 è, in linea generale, **cumulabile** con la cd. «Nuova Sabatini», ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 7, D.M. 27.11.2013.

In relazione ai nuovi investimenti di cui alla divisione 28, Tabella Ateco, le imprese interessate potrebbero, quindi, fruire cumulativamente, seppur nel rispetto dei limiti previsti, del credito d'imposta ex art. 18, D.L. 91/2014 e dei contributi in conto interessi relativi a finanziamenti agevolati per effetto della «Nuova Sabatini».

Quest'ultima disposizione introduce procedure più snelle per la **valutazione del merito di credito** delle aziende destinatarie dell'eventuale supporto del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (per individuare i destinatari si fa riferimento alla raccomandazione 6.5.2003, n. 2003/361/CE della Commissione Ue: meno di 250 occupati e fino a 50 milioni di euro di fatturato, oppure fino a 43 milioni di euro di attivo di bilancio) di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), L. 23.12.1996, n. 662. La garanzia pubblica (prevista dal Ministero dello Sviluppo economico per il tramite di un raggruppamento temporaneo di imprese bancarie) potrebbe sostenere o affiancare quelle private per ottenere finanziamenti dal sistema bancario, incluse società di leasing e altri intermediari finanziari.

Le banche valuteranno direttamente il merito ai fini dell'accesso alla garanzia e prenoteranno l'intervento del Fondo di garanzia (fino all'80% del finanziamento) tramite apposite **procedure telematiche**; oppure si potrà chiedere l'intervento di un Confidi, il quale a sua volta richiederà la controgaranzia al Fondo.

Possono essere garantite le PMI appartenenti a **qualsiasi settore** con l'**eccezione** dell'industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria carboniera, della siderurgia e

delle attività finanziarie. Nel comparto dei trasporti sono ammissibili solo le richieste delle imprese che effettuano trasporto merci su strada.

Ai fini della valutazione del merito creditizio, per accedere al microcredito (finanziamento fino a 100.000 euro) – senza assistenza di garanzie reali o personale – è sufficiente che l'impresa presenti un **utile** d'esercizio in **almeno uno degli ultimi due bilanci** approvati o in almeno una delle ultime due dichiarazioni dei redditi e che l'eventuale **perdita** registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione dei redditi) **non sia superiore al 10% del fatturato**.

3. ART-BONUS

È stabilito, dal D.L. 83/2014, un credito d'imposta per favorire le **erogazioni liberali** a sostegno della **cultura** (cd. «art-bonus»).

In particolare, la norma prevede per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali **in denaro** a favore di cultura e spettacolo, un **credito d'imposta** pari al **65% delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015** e al **50% di quelle eseguite nel 2016**.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 31.7.2014, n. 24/E, ha fornito la propria spiegazione alle regole per potere fruire del credito d'imposta che favorisce le donazioni in parola.

Il documento di prassi specifica, ad esempio, quali siano le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell'agevolazione. Sul primo versante, le erogazioni possono essere realizzate tramite banca, posta, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Sul secondo fronte, la circolare spiega che le persone fisiche e gli enti non commerciali possono sfruttare il bonus in dichiarazione, mentre le imprese con la compensazione nel Modello F24.

Quanto alla **misura** del bonus, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al **15% del reddito imponibile**. Per i titolari di reddito d'impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al **5 per mille dei ricavi**.

Le agevolazioni sono riconosciute **anche ai non residenti**.

Dal punto di vista oggettivo, danno diritto al bonus le erogazioni in denaro **destinate** alla **manutenzione**, alla **protezione** e al **restauro** di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari), oltre che al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici. Determinano, inoltre, un credito d'imposta le erogazioni fatte per realizzare nuove strutture e restaurare o potenziare quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprietà di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo. Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella **dichiarazione dei redditi relativa all'anno** in cui hanno effettuato l'erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell'ambito dei pagamenti dovuti tramite il Modello F24, a partire dal **primo giorno del periodo d'imposta successivo** a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

L'art-bonus, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente **senza alcun limite quantitativo**, quindi anche per importi superiori al tetto dei 250.000 euro solitamente previsto per i crediti d'imposta agevolativi. Al credito, inoltre, **non** si applica il **limite** generale di **compensabilità** di crediti d'imposta e contributi, pari a **700.000 euro** a decorrere dal 2014.

Nessun limite all'utilizzo del bonus neanche sul versante temporale, eccetto la ripartizione in tre anni; la **quota annuale non utilizzata** può essere **riportata** negli anni successivi se non utilizzata per intero nei vari periodi d'imposta. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, infatti, possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi, mentre i titolari di reddito d'impresa possono compensarlo nei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

I **beneficiari** delle erogazioni devono **comunicare** ogni mese al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute. Sono inoltre tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, oltre che del suo utilizzo, anche attraverso un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali.

4. SETTORE CINEMATOGRAFICO e AUDIOVISIVO

Quella in commento non rappresenta un intervento nuovo: la novità consiste in un **ampliamento** dell'agevolazione.

Infatti, già con l'art. 1, co. 335, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) era stato riconosciuto, alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, un credito d'imposta in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di

produzioni estere, in misura pari al **25% del costo di produzione** della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di **5 milioni di euro**.

Inizialmente, però, il bonus era previsto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e per i due esercizi successivi.

Dette disposizioni sono state prorogate, a decorrere dall' 1.1.2011, **fino al 31.12.2013** (art. 2, co. 4, D.L. 29.12.2010, n. 225, conv. con modif. dalla L. 26.2.2011, n. 10) ed infine rese **permanenti**, a decorrere **dall' 1.1.2014** (art. 8, co. 1, D.L. 8.8.2013, n. 91, conv. con modif. dalla L. 7.10.2013, n. 112).

Il credito d'imposta in questione **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 61, D.P.R. 917/1986, non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, co. 5, del medesimo decreto ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997.

L'art. 6, D.L. 31.5.2014, n. 83, conv. con modif. dalla L. 29.7.2014, n. 106, è intervenuto sul co. 335 citato, **ampliando il limite massimo** previsto per ciascuna impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta in 10 milioni di euro e sostituendo le parole: «*opera filmica*» con «*impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta*».

Il co. 2-bis, dell'art. 6, D.L. 83/2014, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, al fine di favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, ha altresì riconosciuto alle **imprese di esercizio cinematografico** iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, D.Lgs. 22.1.2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa, ai sensi della normativa dell'Unione europea, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del **30% dei costi sostenuti** per il ripristino, il restauro e l'adeguamento **strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche**.

L'intervento è riservato alle **sale esistenti almeno dall'1.1.1980**, ed il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un **massimo di 100.000 euro** e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso, il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini reddituali e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. 917/1986.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997, presentando il Modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a pena di scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia; ovvero è **cedibile** dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e segg. c.c. e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto **solo in compensazione** con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato D.Lgs. 241/1997.

5. DIGITALIZZAZIONE degli ESERCIZI RICETTIVI

L'art. 9, D.L. 31.5.2014, n. 83, per sostenere la competitività del **sistema turismo**, favorendo la digitalizzazione del settore, ha riconosciuto un credito d'imposta nella misura **del 30% dei costi sostenuti** per investimenti e attività di sviluppo, fino all'**importo massimo complessivo di 12.500 euro** e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.

I **beneficiari** del bonus sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché – per una quota non superiore al 10% delle risorse previste – le agenzie di viaggi e i tour operator che applicano lo studio di settore relativo al cluster 10 (Agenzie intermedie specializzate in turismo *incoming*) o al cluster 11 (Agenzie specializzate in turismo *incoming*).

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo ed è riconosciuto esclusivamente per **spese** relative a:

- impianti **wi-fi**;
- siti **web** ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la **vendita diretta** di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la **promozione e commercializzazione** di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di **consulenza** per la **comunicazione** e il **marketing digitale**;
- strumenti per la **promozione digitale** di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

- servizi relativi alla **formazione del titolare** o del **personale dipendente** ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono **esclusi** dalle spese di cui sopra i costi relativi alla **intermediazione commerciale**.

Gli esercizi sopra indicati possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) 18.12.2013, n. 1407/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «**de minimis**».

Anche in questa ipotesi, il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini reddituali e dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. 917/1986, ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997, presentando il Modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

La **prima quota** del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto è **utilizzabile non prima dell'1.1.2015**.

Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite previsto, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'art. 1, co. 6, D.L. 25.3.2010, n. 40, conv. con modif. dalla L. 22.5.2010, n. 73.

L'incentivo fiscale è **revocato** se i beni oggetto degli investimenti sono **destinati a finalità estranee** all'esercizio di impresa.

6. SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

L'art. 10, D.L. 31.5.2014, n. 83, sempre al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta 2014, e per i due successivi (2015 e 2016), alle **imprese alberghiere esistenti** alla data dell'1.1.2012, ha riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **30% delle spese sostenute** fino ad un **massimo di 200.000 euro** nei periodi d'imposta sopra indicati per le spese:

- relative a **interventi edilizi** di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 6.6.2001, n. 380, o a interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche**, in conformità alla L. 9.1.1989, n. 13 e al D.M. Lavori pubblici 14.6.1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13.12.2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 3.3.2009, n. 18;
- di incremento dell'**efficienza energetica**.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) 18.12.2013, n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «**de minimis**».

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. 917/1986 ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997.

La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta 2014 è **utilizzabile non prima dell'1.1.2015**.

7. DISTRETTI e RETI nel TURISMO

L'art. 10, co. 6, D.L. 31.5.2014, n. 83, per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro **aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa** ha previsto, fra l'altro, che:

- nell'ambito dei **distretti** possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare **aree favorevoli agli investimenti** (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie;
- i distretti costituiscono «**zone a burocrazia zero**», ai sensi dell'art. 37-bis, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221; restano **esclusi** dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e

gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per **tutte le aree e gli immobili** ricadenti nell'ambito territoriale del **distretto turistico**, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;
- il **contratto di rete** di cui all'art. 3, co. 4-ter, D.L. 10.2.2009, n. 5, conv. con modif. dalla L. 9.4.2009, n. 33 è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

8. START-UP TURISTICHE

L'art. 11-bis, D.L. 31.5.2014, n. 83, a far data dal 1° gennaio 2015, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 25, co. 2, lett. f), D.L. 18.10.2012, n. 179, considera **start-up innovative anche** le società che abbiano come **oggetto sociale** la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di **servizi rivolti alle imprese turistiche**.

Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di **imprese turistiche e culturali**, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, **uffici turistici** di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di **servizi centralizzati di prenotazione** in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di **applicazioni web** che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di *incoming* ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

Tali imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della **società a responsabilità limitata semplificata** ai sensi dell'art. 2463-bis c.c.

In questa ipotesi, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono **esenti** da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

9. IMMOBILI ABITATIVI

Per rilanciare il mercato dell'edilizia, sono istituite alcune agevolazioni per le **locazioni abitative** in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *G.U.* (quindi **dal 29.3.2014**) del D.L. 28.3.2014, n. 47, conv. con modif. dalla L. 23.5.2014, n. 80.

Già dal periodo d'imposta **2014** (e fino al 2017) si applica la **cedolare secca** con l'aliquota del **10%** per le locazioni di abitazioni a canone concordato (art. 9, D.L. 47/2014).

Inoltre, il medesimo articolo prevede la possibilità di esercitare l'opzione alla cedolare secca anche per quegli immobili abitativi locati nei confronti di **enti o associazioni non profit** purché **sublocate a studenti universitari**.

All'art. 9-bis del medesimo decreto si interviene sull'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini **italiani residenti all'estero**, regolarmente iscritti all'Aire e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Ai fini **Imu**, tale immobile, dall'anno d'imposta **2015**, è considerato **abitazione principale**, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso. Inoltre, sulle medesime abitazioni, sono ridotte dei **2/3 Tasi e Tari**.

In riferimento alle detrazioni Irpef per canoni di locazione, ad oggi non è prevista alcuna agevolazione nel caso in cui il contratto sia stipulato tra un ente pubblico e dei contraenti privati.

L'art. 7 del decreto prevede anche per i conduttori di contratti di locazione di **alloggi sociali** adibiti a propria abitazione principale, per il triennio **2014-2016**, la possibilità di usufruire delle seguenti **detrazioni Irpef**:

- **900 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **450 euro** se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

10. BONUS IMMOBILI DESTINATI alla LOCAZIONE

L'art. 21, D.L. 133/2014 (cd. «Sblocca Italia») – ancora in corso di conversione in legge - ha introdotto, per gli acquisti di unità immobiliari effettuati **dall' 1.1.2014 al 31.12.2017** effettuati da **persone fisiche private**, una specifica **deduzione** per gli acquisti di immobili destinati alla **locazione a canone «concordato»**.

Il beneficio spetta per:

- l'acquisto di unità immobiliari di **nuova costruzione** o oggetto di **ristrutturazione** ex art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento;
- le **prestazioni di servizi** dipendenti da un **contratto d'appalto** per la **costruzione** di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Gli immobili, oggetto di compravendita e di locazione, devono rispettare talune **caratteristiche** oggettive (destinazione residenziale, prestazioni energetiche di classe A o B, ecc.), nonché devono essere **destinati**, entro 6 mesi dall'acquisto/ultimazione dei lavori, alla **locazione per almeno 8 anni**. La deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro 1 anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.

Ai fini del **contratto di locazione**, si prevede che non debbano sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario e che il canone non deve essere superiore a quello «concordato».

Il bonus, pari al **20% del prezzo** di acquisto (risultante dall'atto di compravendita) o delle spese di costruzione (come attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori) fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, va ripartito in **otto quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione.

Con un apposito D.M. saranno definite le **ulteriori disposizioni attuative** dell'agevolazione in esame.

L'agevolazione, configurandosi come deduzione dal reddito, potrebbe essere di interesse per gli investitori che vogliono conseguire un risparmio fiscale, il quale da un lato è collegato all'aliquota Irpef marginale riferita al reddito del contribuente e dall'altro deve tener conto anche della minor tassazione del canone di locazione a seguito dell'applicazione della cedolare secca (aliquota del 10%).

Nello stesso tempo, però, il proprietario ha l'obbligo di locare il bene ad un canone generalmente più basso rispetto a quello di mercato.

La ridotta convenienza fiscale (si veda l'esempio n. 3) sta inducendo il Legislatore ad eliminare, in sede di conversione, il vincolo della destinazione alla locazione.

ESEMPIO n. 3

Una persona fisica ha un reddito imponibile 2014 la cui aliquota marginale Irpef è del 43% (reddito superiore a 75.000 euro), oltre ad una addizionale regionale Irpef dell'1,23%.

Intende acquistare un appartamento, rientrante nelle caratteristiche sopra elencate, del costo di 250.000 euro.

Può usufruire di una deduzione di 50.000 euro ($250.000 \times 20\%$), da suddividere in 8 quote annuale da 6.250 euro ($50.000/8$).

Se l'appartamento acquistato viene locato ad un canone annuo di 4.800 euro, il risparmio fiscale del contribuente è così determinato:

- minor Irpef/addizionale (aliquota complessiva di 44,23% dato dalla somma del 43% dell'Irpef e dell'1,23% dell'addizionale) derivante dall'onere deducibile = 2.764 euro, dato da $6.250 \times 44,23\%$;
- minor Irpef/addizionale (aliquota complessiva di 44,23%) dovuta rispetto alla cedolare secca del 10% su 4.800 euro (480 euro) = 1.537 euro, dato da 4.560 (reddito fondiario al netto della deduzione del 5%) $\times 44,23\% - 480$.

Pertanto, il risparmio fiscale complessivo ammonta a 4.301 euro.

Non si è tenuto conto del risparmio derivante dal mancato versamento dell'imposta di registro (data l'opzione per la cedolare secca), ma neppure del fatto che il canone è in genere più basso rispetto a quello di mercato e del fatto che l'imposta piatta non consente l'aggiornamento del canone.